



Condizioni complementari (CC)

Edizione settembre 2010

Extended Coverage

8110

Art. 1 Estensione della copertura / Rischi e danni assicurati

Nell'ambito della somma assicurata concordata al primo rischio, risulta assicurato quanto segue.

1.1 Disordini interni e danneggiamenti malintenzionati

Valgono come disordini interni atti di violenza nei confronti di altre persone o cose coperte dall'assicurazione di base (cfr. artt. 2.1, 2.2 e 4 delle CGA) perpetrate in occasione di assembramenti, scontri durante ovvero in conseguenza di dimostrazioni, tafferugli o tumulti. Vi rientrano anche saccheggi direttamente correlate a disordini interni.

Si considera danneggiamento malintenzionato qualsiasi danneggiamento o distruzione dolosi di cose assicurate. Sono coassicurati i danneggiamenti malintenzionati durante scioperi e serrate. Non vengono risarcite le cose scomparse.

Risultano assicurate cose e spese ai sensi delle CGA (cfr. artt. 2.1, 2.2 e 4 delle CGA).

1.2 Danni dovuti a liquidi

Valgono come danni dovuti a liquidi la distruzione o il danneggiamento delle cose coperte dall'assicurazione di base (cfr. artt. 2.1, 2.2 e 4 delle CGA) a causa della fuoriuscita improvvisa, imprevista e non conforme allo scopo di liquidi provenienti da impianti di conduttura, serbatoi e contenitori.

1.3 Danni da masse fuse

Valgono come danni da masse fuse la distruzione o il danneggiamento delle cose coperte dall'assicurazione di base (cfr. artt. 2.1, 2.2 e 4 delle CGA) a causa del calore conseguente a una fuoriuscita improvvisa, imprevista e non conforme allo scopo di masse fuse.

1.4 Urto di veicoli

Risultano assicurati i danni derivanti dall'urto di veicoli se ne risultano danneggiate o distrutte cose coperte dall'assicurazione di base (cfr. artt. 2.1, 2.2 e 4 delle CGA).

1.5 Crollo di edifici

Valgono come danni assicurati derivanti dal crollo di edifici la distruzione o il danneggiamento delle cose coperte dall'assicurazione di base (cfr. artt. 2.1, 2.2 e 4).

1.6 Contaminazione radioattiva

Risultano assicurati i danni a cose e arredamenti d'esercizio (cfr. artt. 2.1, 2.2 e 4 delle CGA) coperti dall'assicurazione di base causati dalla contaminazione radioattiva se nell'azienda assicurata non è presente né un reattore né del combustibile nucleare. Si considera contaminazione radioattiva l'inquinamento da radioattività improvviso e imprevisto che comporta l'impossibilità di utilizzare le cose assicurate.

Art. 2 Esclusioni

Non rientra nella copertura assicurativa quanto segue.

2.1 Disordini interni e danneggiamenti malintenzionati

- Danni a cose durante il trasporto.

2.2 Danni dovuti a liquidi

- Danni causati dalla fuoriuscita di acqua e olio da riscaldamento (coperti dall'assicurazione contro i danni provocati dall'acqua).
- Danni al liquido stesso fuoriuscito nonché la sua perdita.
- Danni a impianti di condutture, serbatoi e contenitori causati da logoramento, usura, ruggine e corrosione.
- Danni da mancata manutenzione e omissione nei confronti di misure di prevenzione.
- Spese per eliminare la causa del danno.
- Danni a oggetti e attrezzature utili al montaggio, prestazioni e attrezzature edili nonché a merci durante il trasporto.

2.3 Danni da masse fuse

- Danni alle stesse masse fuse fuoriuscite nonché la loro perdita e le spese per il recupero.
- Spese per eliminare la causa del danno.
- Danni a oggetti utili al montaggio ed edili nonché a merci durante il trasporto.

2.4 Urto di veicoli

- Danni ai veicoli stessi.
- Danni alle merci durante le fasi di carico e scarico.
- Danni a oggetti e attrezzature utili al montaggio, prestazioni e attrezzature edili.
- Danni coperti da un'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria.

2.5 Crollo di edifici

- Danni da mancata manutenzione dell'edificio, scarse fondamenta, costruzione con difetti edilizi.
- Danni a oggetti che si trovano in fase di costruzione o rinnovo dell'edificio, a oggetti e attrezzature utili al montaggio, a prestazioni e attrezzature edili.
- Danni a merci durante il trasporto.
- Danni da acqua fuoriuscita di laghi artificiali, terremoti e simili che si verificano a causa di eventi bellici.
- Spese per eliminare la causa del danno che ha comportato il crollo dell'edificio.

2.6 Contaminazione radioattiva

- Danni per i quali è possibile richiedere un risarcimento da parte di terzi sulla base delle disposizioni di diritto federale in materia di responsabilità civile per l'energia nucleare.
- Danni da radioattività originati da impianti che producono isotopi o da combustibile nucleare.
- Spese per eliminare la causa del danno che ha comportato la contaminazione.

Art. 3 Calcolo dell'indennità

L'indennità viene calcolata in base ai principi dell'assicurazione di base (cfr. artt. 4, 8, 19, 20 e 21 delle CGA).

Art. 4 Franchigie

L'indennità viene ridotta per ogni evento in base alla franchigia concordata nell'assicurazione di base. Se nello stesso sinistro sono coinvolti più rischi supplementari ai sensi delle Condizioni complementari, la franchigia viene applicata una volta soltanto. Lo stesso vale se la franchigia viene dedotta totalmente o parzialmente dall'indennità derivante dall'assicurazione di base.

Art. 5 Disposizioni generali

Per il resto valgono le disposizioni delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Il vostro partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»), Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.

Sito web: www.assicurazionedeimestieri.ch

ZB08_8110_03_I